

C O M U N E D I U R B A N I A

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

SCHEMA DI CONTRATTO

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E BIDELLERIA PRESSO
IL NIDO COMUNALE

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO E BIDELLERIA – CIG: XXXXX

L'anno 2025 il giorno XX del mese di In Urbania, piazza della Libertà n. 1, in una sala del Palazzo Comunale, Avanti di me dott.sa Avaltroni Valeria, Segretario del Comune di Urbania, domiciliato per la mia carica presso la sede comunale, autorizzato a rogare il presente atto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono presenti i signori:

- **Giampaoli Francesco**, nato a Urbino (PU) il 03/12/1987, codice fiscale dichiarato GMPFNC87T03L500Z, domiciliato presso la sede dell'ente infrascritto, in qualità di responsabile del settore servizi Demografici e sociali del Comune di Urbania, con sede in piazza della Libertà n. 1, codice fiscale 82001210416 e partita IVA n. 00351210414, come da poteri conferiti con provvedimento n.64 del 29-12-2023(in seguito per brevità indicata come "Amministrazione");
- nato a (..) il/., codice fiscale dichiarato, domiciliato presso la sede della società infrascritta, in qualità di e della società: “.....”, con sede in (..), Via n...., codice fiscale e partita IVA n. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di n...., come da poteri conferiti con atto.....in data .../.. (in seguito per brevità indicata come "Società");

Detti comparenti della cui identità personale sono certo,

PREMESSO CHE

- con determinazione dell' Amministrazione n. __ del __-__-2025 RG __, si è provveduto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data __-__-____.è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma _____ della SUA della Provincia di Pesaro e Urbino fissando la scadenza in data 20-12-2023;
- con determina n.__ del __-__-____, si è provveduto all'aggiudicazione dell'appalto alla Società;
- è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l'insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto; si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto mediante atto pubblico informatico.

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento del servizio di Asilo nido e bidelleria presso il nido Comunale, destinati alle tipologie di utenti descritte nel Capitolato.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato Capitolato) che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato A”.

- nell'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico della SUA della Provincia di Pesaro e Urbino firmata digitalmente da _____, nella sua qualità di legale rappresentante, che è conservata in copia conforme all'originale agli atti presso l'Amministrazione.

ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha durata di tre anni, a decorrere dal ____-__-2026 sino al giorno ____-__-2029

L'Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato speciale, al termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, provvedere al proroga del medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'importo massimo contrattuale, per il triennio come indicato al precedente art. 2, è pari ad Euro _____,00 (_____ /00) oltre IVA nei termini di legge come da offerta economica presentata in modalità telematica dalla Società in fase di gara, firmata digitalmente da _____, che si allega al presente contratto sotto la lettera “B”.

La somma da riconoscere all'aggiudicatario, secondo le modalità indicate al successivo art. 9, sarà calcolata sulla base degli importi unitari indicati all'interno del dettaglio economico e sulla base delle quantità effettivamente acquistate dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione del contratto.

ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA'

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvata dall'Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione inherente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).

La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione necessaria alla gestione del contratto.

La PEC della Società è: _____

La PEC dell'Amministrazione è: comune.urbania@emarche.it

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale. Eventuali modifiche dell'indirizzo della stessa dovranno essere comunicate immediatamente all'Amministrazione.

ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL'AMMINISTRAZIONE

Qualora ne ricorrono i presupposti e condizioni L'Amministrazione potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 7 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato e dall'Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, si individua:

- Il Sig. Giampaoli Francesco quale *Direttore all'esecuzione del contratto* (DEC) per l'Amministrazione;

- Il/La Signor/a [] quale responsabile dell'attività contrattuale per la Società.

In particolare, il Direttore all'esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.

Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l'Amministrazione, pertanto deve garantire la massima reperibilità.

A tale scopo la Società fornisce i seguenti recapiti

L'operato del DEC si conforma a quanto previsto dal D.M. n.49/2018.

ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Amministrazione, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività previste dal contratto, corrisponde alla Società, oltre agli oneri fiscali secondo le vigenti disposizioni di legge il seguente importo:

- Educatrici Cat. D2 costo orario € 23,70 + IVA
- Bidelle Cat. A2 costo orario € 18,69 + IVA
- Somma sottoposta a ribasso per spese e utile: € _____,00

Tali importo è risultante dall'offerta formulata dalla Società nell'offerta economica, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante in modalità telematica in sede di gara.

La Società rimetterà fattura con cadenza mensile per quota parte del corrispettivo contrattuale di cui all'art.3 del presente contratto.

Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate

all'Amministrazione Comune di Urbania codice IPA c_l498 e dovranno contenere i seguenti riferimenti a seconda del servizio:

“CONTRATTO SERVIZIO DI SERVIZIO DI ASILO NIDO E BIDELLERIA – CIG: _____”.

Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).

I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. e dell'art. 113-bis del Codice entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l'accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all'esecuzione e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. L'Amministrazione, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adottare le misure ivi previste.

Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta ad emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:

- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sono i

seguenti:

- Banca (...) - Sede di, con codice IBAN;
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i Signori:
- - codice fiscale;

La Società è tenuta a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG A027DF77EB.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso Banca (....) - Sede di, con codice IBAN.....o su un diverso conto corrente, bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Società si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura di Pesaro della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

L'Amministrazione, a cadenza mensile, emetterà a sua volta regolare fattura per l'importo relativo alla concessione in uso dei locali come previsto all'art.7 del capitolato di gara

La Società dovrà altresì versare all'Amministrazione, dietro presentazione di fattura, gli importi previsti dal Capitolato descrittivo prestazionale, nelle modalità e con le tempistiche previste allo stesso articolo.

Le transazioni relative alle suddette fatture dovranno essere effettuate con le modalità e nei termini già

previsti per i pagamenti dell'Amministrazione a favore della Società. Il conto corrente dell'Amministrazione sul quale dovranno essere effettuati tutti i suddetti pagamenti è il seguente: Banca Bper filiale di Urbania, IBAN IT 92 A 05387 68690 000043024519

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'Amministrazione verifica periodicamente il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte della Società attraverso il Direttore di esecuzione del contratto, con le modalità specificate nel capitolato descrittivo prestazionale.

È facoltà del Direttore di esecuzione eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

Il Direttore di esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della Società che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione trasmetterà al Responsabile del Procedimento il verbale che autorizza la liquidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell'ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all'applicazione delle penali.

La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell'art. 102 del Codice.

ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Penali

L'Amministrazione fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito delle verifiche svolte a norma dell'articolo 10 del presente contratto.

La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni scritte entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, come previsto dall'art.30 del capitolato d'appalto. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili l'Amministrazione potrà applicare le penali previste.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione.

L'Amministrazione procederà a trattenere l'importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero escussione della cauzione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

Salvo l'applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della Società, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.

Risoluzione

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione procede nei termini previsti dagli articoli 80 e 81 del Capitolato Speciale di appalto.

In caso di risoluzione del contratto:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'Amministrazione procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il completamento delle prestazioni. Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 - SUBAPPALTO, E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 119 del Codice limitatamente a quanto previsto dall'art. 44 del Capitolato Speciale di appalto (Allegato A) così come da richiesta formulata dalla Società in sede di offerta.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

La Società che intende avvalersi del subappalto deve presentare all'Amministrazione apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 119, commi 5 e 16, del Codice. Il termine previsto decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

L'importo dovuto per le prestazioni subappaltate sarà corrisposto all'affidatario e non al subappaltatore, tranne nei casi previsti all'art. 119 co. 11 del Codice. La Società provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Il subappalto deve essere autorizzato ed essere svolto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Amministrazione per maggior danno arrecato. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs.36/2023.

ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione del credito.

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: _____ L'Amministrazione provvederà al pagamento delle prestazioni

di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Amministrazione.

La notifica all'Amministrazione dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevata l'Amministrazione.

La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.

La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall'art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui "*i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri*".

L'Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di

condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato da questa Amministrazione pubblicato sul sito dell'Amministrazione, e che dichiara di conoscere ed accettare.

ART. 14 bis – APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE E PERSONALE IMPIEGATO

La Società è tenuta ad applicare la clausola sociale di cui all'articolo 57 del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

La Società, in sede di stipula del presente atto, ha presentato all'Amministrazione l'elenco del personale che sarà impiegato nell'appalto con indicazione del nominativo, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, eventuale indicazione dei lavoratori assunti ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente. La Società dovrà mantenere tale elenco costantemente aggiornato nel corso di tutta la durata contrattuale comunicando tempestivamente all'Amministrazione qualsiasi modifica intervenuta.

L'Amministrazione utilizzerà l'elenco in questione per controllare la corretta esecuzione dell'appalto in riferimento a quanto richiesto nel presente contratto, nel capitolato e nell'offerta tecnica presentata dalla Società.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interesse della Società

(nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità)

L'importo è ridotto dl 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione così come risulta dal certificato presentato in copia conforme all'originale e conservato agli atti presso gli uffici dell'Amministrazione.

(nel caso ricorrono le ulteriori casistiche di riduzione della garanzia definitiva previste dall'art. 106 comma 8 del D.Lgs. 36/2023)

L'Importo della cauzione sarà ridotto del % in quanto la Società è in possesso di , così come risulta dalla documentazione presentata in copia conforme all'originale e conservato agli atti dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha

facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 16 – RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI

La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d'opera), per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al successivo articolo, sollevando in tal senso l'Amministrazione ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. La Società è peraltro l'unica responsabile in caso di eventuale inosservanza della normativa di settore vigente.

ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE

Come previsto dal Capitolato, la Società ha stipulato una polizza assicurativa n..... del con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi RCT e/o per tutti gli utenti e prestatori di lavoro a qualsiasi titolo (soci, volontari e altri collaboratori dipendenti e non) di cui la Società si avvalga RCO, con un massimale unico non inferiore a € corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell'Amministrazione.

A tal proposito gli originali delle suddette polizze sono state consegnati in data odierna all'Amministrazione.

Per l'intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative entro i termini sopra individuati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. con conseguente incameramento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata. Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Regolamento.

Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.

Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall'art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative adeguate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

I prezzi indicati nell'offerta economica saranno soggetti, dopo la scadenza del primo anno di vigenza contrattuale, ove sussistano i presupposti, a revisione annuale, sulla base di quanto previsto all'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

Il corrispettivo contrattuale quindi rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto fatta salvo, quanto previsto dal Capitolato.

ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE

Si richiama quanto previsto dall'art. 45 del Capitolato Speciale di Appalto (All. A).

La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione mentre le spese di bollo sono a carico della Società.

Il presente contratto sconta imposta fissa di registro in quanto regolata da imposta sul valore aggiunto.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 22 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel D. Lgs. 36/2023.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Urbino con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, del codice civile, il Sig. dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risoluzione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell'appaltatore), 14 bis (Applicazione della clausola sociale e personale impiegato), 16 (Responsabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso contrattuale) e 23 (Foro competente).

ART. 25 –DISPENSA LETTURA ALLEGATI E DICHIARAZIONE UFFICIALE ROGANTE

Le parti mi dispensano espressamente dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io _____, Ufficiale Rogante di _____ ho ricevuto il presente contratto composto da n..... pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfetaria, secondo quanto previsto dall'art. 1,

comma 1 bis, della tariffa allegata al D.P.R.642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verificazione collocato all'indirizzo _____ e nello specifico:

_____ per l'Amministrazione

_____ per l'OE

_____ l'Ufficiale Rogante (*in modalità elettronica*)